

Abbattimento barriere architettoniche

Descrizione	Possono essere richiesti contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 13/89, o non interamente ristrutturati successivamente a quella stessa data, in cui risiedono portatori di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti. Il contributo è destinato all'eliminazione di barriere sia esterne che interne all'edificio o all'appartamento per renderlo accessibile o per migliorarne la visitabilità e l'utilizzabilità. La priorità nell'accesso è rivolta ai titolari di una condizione di invalidità civile riconosciuta pari al 100%.
Modalità di accesso	La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza dal diretto interessato, da chi sostiene le spese per l'eliminazione delle barriere individuate, dal proprietario dell'immobile, dall'inquilino o dall'amministratore di condominio. Con un'unica domanda si accede a due distinte graduatorie: una alimentata da soli fondi nazionali e una che attinge a fondi regionali. Quest'ultima è formulata in base all'ISEE del nucleo familiare del richiedente. Prevede inoltre la possibilità di destinazione di risorse maggiori per gli invalidi totali e una quota minoritaria per gli invalidi parziali.
Requisiti	Per poter usufruire dei contributi suddetti l'interessato deve essere in possesso di menomazioni e/o limitazioni funzionali permanenti certificate da un medico o riconosciute tramite certificazione di invalidità civile da parte della Commissione dell'ASL, che attesti difficoltà di deambulazione, di accesso e di fruizione della propria abitazione.
Documenti da presentare	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato del medico curante in carta libera attestante l'handicap del residente nell'immobile e le difficoltà ad esso connesse. Oppure Certificato invalidità civile o Handicap L. 104 qualora queste certificazioni riportino espressamente i riferimenti alle difficoltà di deambulazione. • Preventivo generale delle spese da sostenere (comprensivo di Iva). • Documento d'identità del richiedente. • Nel caso di condominio, verbale di assemblea del condominio. • Nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario: benessere del proprietario dell'immobile. • Eventuale attestazione ISEE per accedere a graduatoria regionale di cui alla DGR 171/2014.
Altre notizie	Le domande di contributo devono riguardare interventi ancora da realizzare e non possono essere inerenti ad interventi finanziabili con altri fondi nazionali o regionali. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno; al 1 marzo di ogni anno i Comuni raccolgono le domande ricevute e stilano la graduatoria che ricomprende anche le domande degli anni precedenti che non hanno potuto essere finanziate per mancanza di fondi. Il contributo è concesso nella seguente misura: - per costi fino a 2582,28 euro: in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta; - per costi superiori, il contributo-base è pari a 2582,28 euro, maggiorato del 25% della spesa eccedente i 2582,28 euro; per costi fino a 12911,42 euro di un ulteriore 5% per la parte eccedente i 12911,42 euro e per costi fino a 51645,70. Le graduatorie vengono redatte: - in base alla data di presentazione della domanda e all'eventuale possesso della certificazione di invalidità al 100% per quella legata a fondi nazionali - in base alla invalidità totale o parziale e all'ISEE del nucleo familiare, per quella legata a fondi regionali.
Dove rivolgersi	Al Comune di residenza per informazioni precise e ritiro modulo domanda.
Ente di competenza	Comune di residenza - URP dei singoli Comuni.
Normativa di riferimento	L. n. 13/1989 e dgr. 171/2014 e successive modifiche.
Aggiornamento scheda (data di redazione)	Ottobre 2022.

